

(N. 219)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei Deputati
nella seduta del 21 dicembre 1948 (V. Stampato n. 249)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FANFANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 DICEMBRE 1948

Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in lire 200.

Per gli atti sui quali, in forza di particolari norme di agevolazione tributaria, in luogo delle imposte di registro proporzionali, progressive e gradualità è dovuta l'imposta fissa, il minimo di questa è stabilito in lire 500. Nulla, peraltro, è innovato nei riguardi delle imposte che si percepiscono sotto forma di abbonamento, siano o non comprensive di altri tributi e diritti.

Qualora applicando le normali imposte proporzionali, progressive e gradualità risultasse dovuta, secondo la natura dell'atto, una imposta inferiore a quelle fisse di cui ai precedenti commi è dovuta l'imposta minore.

Art. 2.

Fermo il disposto del 1° comma dell'articolo 1 per quanto riguarda l'imposta fissa minima, sono rispettivamente elevate a lire 500 ed a lire 1000 le imposte fisse previste dalla parte II della Tariffa del registro in lire 30 ed in lire 60, ed a lire 2000 quelle previste in lire 120 ed in lire 200.

Art. 3.

Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative, già elevato a lire 300.000 in forza dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è ulteriormente elevato a lire 1.500.000.

Per le società cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, già elevato a lire 2 milioni, è ulteriormente elevato a lire 5 milioni. Ogni singola società non può concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di lire 250.000.

Il limite di lire 600.000, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole ed edilizie dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a lire 5 milioni.

Art. 4.

Il limite di lire 40.000, previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente e per corrispondenza commerciale, è elevato a lire 250.000.

Art. 5.

Il limite minimo di lire 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro è elevato a lire 5 milioni.

Art. 6.

Il limite di esonero dalla registrazione in termine fisso delle locazioni e conduzioni di beni immobili stabilito in lire 1.200 all'anno dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a lire 5.000.

Art. 7.

L'aumento di capitale deliberato dalle società azionarie è considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato; peraltro, qualora la sottoscrizione non sia stata completata entro sei mesi dalla data dell'atto o del verbale che autorizza l'aumento di capitale, la prescritta denuncia di avveramento deve essere ugualmente presentata per gli aumenti effettivamente sottoscritti a quella data. Uguale denuncia deve essere presentata, di bimestre in bimestre, per le sottoscrizioni che si verificassero posteriormente.

Per quanto altro non previsto nella presente disposizione si applicano le norme stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nei riguardi delle imposte dipendenti dall'avveramento di condizioni sospensive.

Art. 8.

L'articolo 40 della tabella allegato *D*) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

« Contratti di trasporto per terra, per acqua e per aria conclusi con imprenditori di tali trasporti, con o senza l'intervento di spedizionieri, e risultanti da lettere di vettura o duplicati delle stesse, polizza di carico, polizza ricevuta per l'imbarco o lettera di trasporto aereo, ovvero da altri documenti contenenti le indicazioni di cui agli articoli 1683 Codice civile, 460 e 958 del Codice della navigazione.

« Cessa l'esenzione quando si faccia uso degli atti sovraindicati a termini dell'articolo 2 della legge ».

Art. 9.

L'articolo 41 della tabella allegato *D*) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

« Contratti di noleggio e contratti in affari su merci o su titoli, anche fatti con il ministero di mediatori professionali e risultanti o dalle annotazioni eseguite oppure dalle liste o copie rilasciate alle parti a sensi del-

l'articolo 1760 del Codice civile, purchè non sottoscritti da alcuna delle parti contraenti o loro rappresentanti o mandatari.

Cessa l'esenzione quando si faccia uso dei documenti sovraindicati a termini dell'articolo 2 della legge ».

Art. 10.

All'articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene aggiunto il seguente quinto comma:

« Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredità ed abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, è dovuta la tassa proporzionale dell'1 per cento quando il conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di accollo di debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di lire 4 milioni ».

Art. 11.

Al testo dell'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene sostituito il seguente:

« Le dichiarazioni o nomine pure e semplici della persona per cui si è fatto un acquisto od altro contratto, sono soggette alla tassa fissa stabilita dall'articolo 93 della tariffa allegata A), allorchè la facoltà di fare la nomina o la dichiarazione deriva dalla legge od è stata riservata nell'atto di acquisto o altro contratto, e la dichiarazione o nomina è fatta entro tre giorni successivi, mediante atto pubblico, o mediante scrittura privata, purchè presentata al registro nel detto termine. Se la dichiarazione o nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta per essa alcuna tassa.

In mancanza di qualcuno degli estremi sopra indicati, le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale o graduale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Sono parimenti soggette a tassa proporzionale o graduale, le dichiarazioni o le nomine che siano fatte per una parte soltanto dell'acquisto o del contratto, o che non siano perfettamente conformi alla precedente ri-

serva, ovvero vengano fatte a favore di un collocitante; o infine quando con l'atto che contiene la dichiarazione si proceda a divisioni od assegnazioni parziali, o si venga altrimenti a distruggere la società o comunione di interessi prestabilita nella riserva ».

Art. 12.

La qualifica di gravemente danneggiato agli effetti del conseguimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, per le compravendite immobiliari, deve risultare da certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale, oppure dall'Ufficio del Genio civile competenti per territorio.

Art. 13.

Qualora i beni di cui all'articolo precedente vengano dall'acquirente, in tutto o in parte, alienati prima che siano stati compiuti i lavori di ripristino, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo dell'agevolazione tributaria, le imposte normali ed inoltre una sopratassa pari ad un quinto dell'imposta stessa: il tutto con privilegio sui beni medesimi.

Art. 14.

Gli atti già regolarmente registrati ad imposta fissa, concernenti l'assegnazione di immobili a soci di cooperative agricole od edilizie, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la metà del limite massimo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Gli atti e contratti anche verbali assoggettabili a registrazione in base ai precedenti limiti di valore e non registrati, sono esenti da sovratasse o penalità qualora vengano sottoposti alla registrazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte sovratasse e penalità eventualmente già pagate.

Il Pres'dente della Camera dei Deputati
GRONCHI